

ISOLE DI NIKOBAR, E ANDOMAN. 245

rio, potendole anche di poi vendere nella loro partenza.

IV. Comandiamo, che morendo qualcheduno degl'Ingleſi ne' noſtri Stati, la roba ſua ſia in diſpoſizione del Capo, o Mercatante della Nave; e ſe farà contraffatto, farà libero al ſuddetto Capo il punire i rei, ſenzacchè le noſtre Leggi abbiano ad avere punto di vigore contro le loro perſone, e robe.

V. Ordiniamo, che, dopo fatto il contratto tra loro, ed i noſtri Sudditi, non ſia lecito a queſti il reſtituir la roba, ma ſia d'obbligo il pagarla.

VI. Concediamo, che poſſano gl'Ingleſi vender le loro Merci a quel prezzo conveniente, che loro parrà, ſia per noi, ſia pe' noſtri Sudditi; e ſi paghi ſubito quanto da eſſi ſi riceverà, e compererà.

VII. Vogliamo, che, ſe agl'Ingleſi abbiſognaſero Uomini, o qualche ſpeſa per iſcoprire Paefi utili al traffico, o per far ritornare i loro Vaſcelli, ſieno di tutto provveduti prontamente.

VIII. Concediamo, che ſenza Paſſaporti noſtri poſſano viaggiare per iſcoprir Paefi intorno a *Jedo*, o qualunque altra parte tanto dentro, quanto fuori del noſtro Dominio.

Dal noſtro Caſtello di *Surunga* il primo dì del Meſe nono, dell'anno 18. del noſtro *Dair*, ſecondo il noſtro computo.

Sigillato col noſtro maggior ſigillo, ec.

*Minna Mouttono, Tei, Te, Teas.*

Q 3

Ho